

1

DDL 65/2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 4

Dopo il comma 5 dell’articolo 4 è inserito il seguente:

“6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi, spese o compensi a carico della Regione. Ai componenti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone


2

DDL 65/2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”

EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 8

Al comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole “*per la pesca e l’acquacoltura – individua*” aggiungere “*sulla base di studi specifici*”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone




2/A

Regione Puglia
Il Consigliere
Avv. Giandiego Gatta

**EMENDAMENTO AL
DISEGNO DI LEGGE 65/2017**

**PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
REGIONALE**

Art. 14

Concessioni per attività di acquacoltura

Dopo il comma 2. Aggiungere:

3. *La gestione delle acque interne pubbliche o assimilate al demanio marittimo, rimane di competenza dei singoli comuni rivieraschi nell'ambito dei rispettivi territori, qualora siano gravate da uso civico di pesca in favore dei cittadini dei medesimi comuni. Gli usi civici di pesca saranno regolati secondo i termini stabiliti dall'art. 17 della L.R. n. 7/1998.*
4. *La Regione assegna ai singoli comuni rivieraschi il termine di un anno per dotarsi di idonea regolamentazione dei rispettivi diritti di uso civico di pesca.*

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

DDL 65/2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis**Clausola valutativa**

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione consiliare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;*
- b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento, ripopolamento, incremento e difesa della fauna ittica, nonché di controllo del prelievo;*
- c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione e di rafforzamento dell'economia ittica pugliese;*
- d) risultati conseguiti in seguito all'istituzione delle aree oggetto di interesse produttivo e di pianificazione gestionale di cui all'articolo 8.*

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone


